



Prot. n. 4448

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO FARMACI INUTILIZZATI INUTILIZZABILI O SCADUTI, DA REALIZZARSI NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2 DEL D.LGS N. 36/2023 E DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL CITATO D.LGS 36/2023 ALLA SOC. ECOERIDANIA S.P.A.

CIG: ZEA3D2900C

Determinazione del 07/11/2023

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DATO ATTO CHE Nausicaa S.p.A. gestisce, in forza di apposito contratto di servizio le farmacie del Comune di Carrara;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento, ad operatore economico esterno qualificato, del servizio di cernita raccolta e smaltimento dei farmaci inutilizzati, inutilizzabili e scaduti presso le farmacie gestite da Nausicaa S.p.A.;

VISTA la relazione presentata dalla responsabile del servizio farmaceutico, Dott.ssa Sermattei, agli atti, da cui si evince quanto segue:

- il valore stimato dell'affidamento, calcolato tenendo conto delle quantità di materiale smaltito negli anni precedenti, ammonta ad euro 5.000,00 annui oltre iva di legge;
- stante l'impossibilità di stabilire con precisione la quantità di materiale da smaltire, si propone di procedere alla sottoscrizione di un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, commi 1 e 3, del D.Lgs 36/2023, della durata di anni 4;
- il valore presunto massimo dell'affidamento, per l'intero periodo, ammonterebbe ad euro 20.000,00 oltre iva di legge;
- è stata realizzata un'informale indagine di mercato, richiedendo la formulazione di un preventivo di spesa a n. 3 operatori economici con esperienza nel settore;
- le offerte elaborata dagli operatori contattati sono risultate, sotto il profilo economico, sostanzialmente equivalenti mentre, sotto quello qualitativo, la proposta di Ecoeridania S.p.A. è apparsa la migliore;
- l'operatore suddetto, unico vincitore di gara di appalto e proprietario degli impianti di termodistruzione dei rifiuti speciali, trasportatore ufficiale e diretto per Assinde, garantisce infatti l'espletamento del servizio di trasporto di rifiuti speciali in conformità alle norme e ai requisiti richiesti ai sensi dell' Accordo ADR in vigore, facendosi carico di tutti i previsti obblighi di legge tenendo indenne la farmacia da eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa;
- il prezzo offerto dallo stesso richiesto per lo smaltimento dei farmaci scaduti è pari ad euro 0,35 (prezzo unitario al pezzo) oltre iva di legge;



RICHIAMATI:

- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs 36/2023 che prevede, nelle ipotesi di affidamento diretto, che il provvedimento di cui al comma precedente sia direttamente costitutivo dell'affidamento e ne indichi il contenuto minimo;
- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2003 che consente di procedere, per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00, tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di pregresse esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto;

RITENUTO:

- nel rispetto del principio sancito dall'art. 1 del D.Lgs 36/2023, di perseguire il risultato dell'affidamento con la massima tempestività, rispettando al contempo i principi di trasparenza e concorrenza, procedendo tramite affidamento diretto del servizio in oggetto alla soc. Ecoeridania S.p.A.;
- di procedere alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 3, del D.Lgs 36/2023;

RILEVATO QUANTO SEGUE:

- l'Accordo Quadro ha la finalità di fissare le clausole contrattuali da applicare come vincolanti per gli affidamenti dei servizi, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- con la conclusione dell'Accordo Quadro il contraente si obbliga ad assumere l'esecuzione dei servizi che saranno richiesti in base all'Accordo stesso ed a realizzarli ai prezzi e alle clausole ivi previste;
- la Stazione appaltante non si obbliga per l'importo complessivo previsto, che deve ritenersi presunto e non vincolante (la realizzazione del servizio avverrà infatti nella misura corrispondente alle necessità che si manifesteranno, e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale o fino al maturare del termine di scadenza);

DATO ATTO CHE:

- il servizio deve essere realizzato nel rispetto di quanto indicato nell'offerta presentata dall'operatore economico nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nell' Accodo di Programma siglato tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico e Assinde S.r.l., agli atti della Stazione Appaltante;
- il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata;
- il pagamento delle fatture sarà effettuato sulla base delle quantità effettivamente raccolte ogni mese, secondo i dati comunicati dalla piattaforma di conferimento;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs 50/2016;
- la Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 36/2023, è la Dott.ssa Roberta Sermattei;



- il contenuto della presente determina è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

- di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, in accordo quadro, del servizio di raccolta e smaltimento dei farmaci scaduti presso le farmacie gestite da Nausicaa S.p.A. a ECOERIDANIA S.P.A. P.I. 03033240106, con sede in Via Pian Masino 103, Arenzano 16011 Genova, con il prezzo offerto di € 0,35 al pezzo oltre iva di legge, per l'importo massimo complessivo, per il quadriennio, di euro 20.000,00 oltre iva di legge.

**Il Direttore Generale
Avv. Lucia Venuti**

“Documento firmato digitalmente nel rispetto del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
- Codice dell'Amministrazione digitale.” e successive modificazioni